

Spostamento della primazia dalla Corte di Cassazione alla Corte di Strasburgo

Autore: Alessandro Paccoi

In: Diritto civile e commerciale

E' sempre più frequente nella prassi registrare casi in cui la Corte di Strasburgo abbia applicato una c.d. overruling procedure nei confronti della Corte di Cassazione italiana.

Con questo termine si intendono indicare i casi in cui una pronuncia della Suprema Corte sia stata "oltrepassata" e ,de facto, annullata , da una pronuncia di senso contrario da parte della Corte europea.

Le soluzioni assunte nel corso del tempo dalle due Corti hanno portato al realizzarsi di rapporti di diverso genere fra esse, che potrebbero essere schematizzati in tre categorie principali.

In primis vi sono stati casi in cui la Corte di Strasburgo si sia venuta a esprimere con una pronuncia sostanzialmente uguale alla Corte italiana. Ricordiamo in tal senso il dibattito circa i matrimoni omosessuali in Italia, in seguito al quale la Corte di Cassazione , applicando estensivamente la disciplina ex. art. 29 Cost. ha sancito che il riconoscimento dei diritti matrimoniali spetti solo a persone di sesso differente. Sulla scia della pronuncia italiana la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha escluso, alla luce dell'art.12 CEDU , il diritto di contrarre matrimonio per coppie omosessuali. Sia in ambito interno che in ambito europeo però , si è venuta ad accordare una forma di tutela in merito al rispetto della vita privata e familiare, nel primo caso ai sensi dell'art. 2 Cost e nel secondo ai sensi dell'art. 8 CEDU.

In secundis vi sono stati casi in cui la Corte europea si sia adattata alla disciplina della Suprema Corte; ad esempio in materia di indennizzo per la durata eccessiva del processo, la L. 24 marzo 2001 n.89 (L. Pinto) afferma all'art. 2-bis che "Si considera rispettato il termine ragionevole [...] se il processo non eccede la

durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità". Tale tempistica è stata dunque accolta anche dalla Corte di Strasburgo, che di fatto è venuta ad adattarsi nella prassi alla pronuncia interna italiana.

In terziis ,nel corso degli anni , sono venuti a infoltirsi invece i cd. casi di overruling nei confronti della Corte di Cassazione. Basti pensare al caso "Agrati e altri c. Italia". I ricorrenti erano originariamente dipendenti della provincia di Milano ed esercitavano le funzioni di assistenti amministrativi, collaboratori, assistenti tecnici e responsabili amministrativi nelle scuole (personale "ATA"). Avevano diritto a uno stipendio (e poi di una pensione) maggiorato rispetto al corrispondente personale statale. Dal 1999 però i ricorrenti venivano ad essere assunti nel Ministero della Pubblica Istruzione, passando da dipendenti di servizi pubblici locali a dipendenti di servizi pubblici statali (ex. L. 3 maggio 1999 n. 124) e mantenendo inizialmente il diritto di anzianità maturata nella amministrazione di provenienza. La L. Finanziaria del 2006 ha però previsto l'impossibilità per l'ex personale ATA di conservare l'anzianità di servizio maturata anche prima del 1999 (agendo retroattivamente), andando così ipoteticamente a tutelare un interesse alla parità di trattamento nonché a garantire una forma di guadagno per lo Stato. La L. fu impugnata e la Corte cost. n. 311 del 2009 aveva escluso che essa violasse l'art. 6 CEDU . Intervenne dunque la Corte di Strasburgo che invece accertò il contrasto non solo con l'art. 6, ma anche con l'art. 1 del Protocollo n. 1, provocando aspre critiche da parte della Corte italiana , che accusò la Corte europea non solo di aver tenuto un comportamento eccessivamente aggressivo , ma anche di aver ignorato l'aspetto fiscale italiano.

Ulteriore e celebre esempio di overruling lo si può notare nella sentenza del 28 agosto 2012 , relativa al caso Costa e Pavan c. Italia, in cui la Corte di Strasburgo ha condannato il nostro Paese per violazione dell'art. 8 della Convenzione, che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Alla Corte si è rivolta una coppia che, portatrice sana di fibrosi cistica, aveva chiesto di utilizzare la fecondazione omologa in vitro al fine di effettuare una diagnosi preimpianto e impedire la trasmissione di malattie al proprio figlio. L'accesso era stato negato perché la legge italiana vieta la fecondazione omologa salvo in caso di coppie sterili e di rischi di malattie trasmissibili per via sessuale e di epatite B e C, e, solo in questi casi, è possibile una diagnosi preimpianto. Di qui il ricorso a Strasburgo che ha dato ragione alla coppia. La Corte, una volta chiarito che nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della Convenzione europea rientra anche il diritto ad avere un figlio che non sia affetto da malattie genetiche, afferma l'incoerenza della legge 40 perché da un lato impedisce il ricorso alla diagnosi preimpianto, dall'altro lato consente di

ricorrere all'aborto terapeutico.

Sembra dunque, alla luce di quanto appena esposto, che la Corte di Cassazione italiana stia lentamente, ma inesorabilmente perdendo la sua primazia, di fronte al potere sempre crescente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

<https://www.diritto.it/spostamento-della-primazia-dalla-corte-di-cassazione-alla-corte-di-strasburgo/>